

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4220

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CURTO, BEVILACQUA e RECCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1999

—————

Nuove norme per l'immissione nei ruoli del personale
direttivo nei licei artistici e istituti d'arte

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di dare una risposta positiva alle legittime aspirazioni dei docenti che posseggono particolari requisiti per essere ammessi nei ruoli del personale direttivo. Nello specifico la norma è limitata ai soli docenti di discipline artistiche e artistico-professionali in servizio nei licei artistici e negli istituti d'arte e tende a superare l'inevitabile contenzioso che senz'altro produrrà l'applicazione dell'articolo 11, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con il presente disegno di legge si intende immettere nei ruoli del personale

direttivo i docenti che ancorchè ammessi con riserva al concorso, indetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, siano in possesso di almeno un anno di servizio prestato quale preside incaricato e almeno cinque anni in servizio prestato quale collaboratore vicario del Preside. In questo modo si intende dare il giusto e meritato riconoscimento a chi ha effettivamente dato prova sul campo di possedere i richiesti requisiti di professionalità e di capacità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I docenti che hanno superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo nei licei artistici e negli istituti d'arte, indetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorchè ammessi con riserva per mancanza dei soli requisiti riferiti al servizio di preside incaricato, sono ammessi nei predetti ruoli purchè, alla data del 1° gennaio 2000, risultino in possesso di almeno un anno di servizio prestato quale preside incaricato con la qualifica di «ottimo» e di almeno cinque anni di servizio prestato quale collaboratore vicario del preside; tale servizio deve essere stato effettuato nei medesimi ordini di scuola per i quali si richiede l'accesso ai predetti ruoli del personale direttivo.

Art. 2.

1. L'assunzione e l'assegnazione della sede, nei confronti dei docenti di cui all'articolo 1, avvengono sulla base di graduatorie permanenti da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle relative ai docenti inseriti nelle graduatorie predisposte ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, e di quelle formulate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

2. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione

di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alla normativa vigente.

3. Dopo la nomina e l'assegnazione della sede di servizio, i docenti sono inclusi negli elenchi del corsisti della sovrintendenza scolastica competente e assegnati ai corsi di formazione dei capi d'istituto della provincia in cui svolgono servizio.